



COMUNE DI CASTELMASSA

(Provincia di Rovigo)

Piazza Vittorio Veneto, 1 - 45035 Castelmassa (RO)
Tel. 0425-84.67.11 - Fax. 0425-84.67.99 -
Partita I.v.a. e Cod. fiscale 00192730299
Http://www.comune.castelmassa.ro.it

Castelmassa, li _____

Prot. _____

Spett. le Ditta

Pec:

OGGETTO Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori, senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. e) della Legge 164/2014.
"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER MIGLIORAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "E. PANZACCHI"
Importo complessivo dell'appalto € 99.150,00
Importo lavori € 97.150,00 (importo comprensivo del costo del lavoro)
Oneri per la sicurezza € 2.000,00 (non soggetti a ribasso d'asta)
CUP : J84H14002530006
CIG : 62772652F3

- 1. Stazione Appaltante:** Comune di Castelmassa, Piazza V.Veneto, 1 – 45035 Castelmassa (Rovigo): dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle 13:30 e lunedì e mercoledì pomeriggio delle ore 15:00 alle 18:00 – el. 0425/846711 – fax 0425/846799
e-mail: protocollo@comune.castelmassa.ro.it
Internet: www.comune.castelmassa.ro.it
- 2. Procedura di Gara:** Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. e) della Legge 164/2014, con possibile aggiudicazione in caso di unica offerta ritenuta valida dalla Stazione appaltante. L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, previa verifica della congruità delle offerte ex art. 86, comma 3, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e con svincolo dell'offerta valida decorsi i 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
Non sono ammesse offerte in aumento,
La suddetta procedura negoziata non vincola la Stazione appaltante alla successiva aggiudicazione.
In caso di fallimento dell'appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, la Stazione appaltante si riserva, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 140, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., la facoltà di interpellare fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario, i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
- 3. Luogo, Descrizione, Importo complessivo dei lavori, Oneri per la sicurezza, Modalità di pagamento delle prestazioni:**
 - 3.1.** Luogo di esecuzione: Scuola Primaria "E.Panzacchi" – Via Matteotti - Castelmassa(Ro);
 - 3.2.** Descrizione: interventi mirati all'eliminazione delle situazioni di pericolosità createsi nel tempo a causa del cedimento degli strati sottostanti alla pavimentazione del fabbricato, al consolidamento strutturale dell'edificio con miglioramento sismico, al superamento delle barriere architettoniche.

Allegato a Determina RdS n. 173 del 03.06.2015

3.3. Importo complessivo dell'appalto: € 99.150,00 di cui € 97.150,00 soggetti a ribasso d'asta limitatamente alle lavorazioni mentre non è soggetto a ribasso d'asta il costo del personale e € 3.000,00 per oneri per la sicurezza;

3.4. Categorie D.P.R. 207/2010 :

Lavorazione	Categ.	Class.	ISO obbligat. (Si/No)	Qualif. Obbligatoria (Si/No)	Importo €	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
							Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
Restauro e manutenzioni dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	OG 2	I	NO	SI	50.865,00	52,36	PREVALENTE	20%
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici metallici e vetrosi	OS 6	I	NO	NO	30.922,80	31,83	SCORPORABILE SUBAPPALTABILE	100%
Finiture di opere generali di natura edile	OS 7	I	I	NO	15.362,00	15,81	SCORPORABILE SUBAPPALTABILE	100%

3.5. Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo e a misura

- 4. Termine di esecuzione:** il termine complessivo per l'esecuzione dei lavori è stabilito in **60 (SESSANTA)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, come previsto dall'art. 16 del Capitolato speciale d'appalto;
I lavori dovranno comunque tassativamente essere completati entro la data del 07/09/2015.

- 5. Documentazione:** gli elaborati progettuali sono visibili **presso il Comune di Castelmassa** – settore Tecnico - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle 13:00 previo appuntamento telefonico.

Presso il medesimo indirizzo l'impresa richiedente dovrà rivolgersi per la presa visione degli elaborati progettuali e per il sopralluogo obbligatori.

A tal fine si informa che un funzionario della Stazione appaltante, previo appuntamento telefonico, è a disposizione delle imprese concorrenti, per rendere possibili i sopralluoghi e per visionare il progetto (prendere appuntamento telefonico ai nn. 0425/846722 – 0425/846735 – 348/4111749).

Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente da:

- a) un legale rappresentante o un direttore tecnico dell'impresa, muniti di fotocopia dell'attestazione SOA o di altro documento probatorio, atti a dimostrare la carica ricoperta;
- b) un procuratore speciale dell'impresa, munito di specifica procura notarile (in originale o copia autenticata dal legale rappresentante dell'impresa con le modalità di cui al D.P.R. 445/00) da cui risultino le specifiche attività di rappresentanza dell'impresa relativamente ad appalti di lavori pubblici. Non è ammessa rappresentanza di più di un soggetto giuridico;
- c) il giorno prefissato per il sopralluogo l'incaricato dovrà dotarsi, inoltre, del timbro della ditta.

Allegato a Determina RdS n. 173 del 03.06.2015

In caso di Associazione Temporanea di Imprese, il sopralluogo deve essere eseguito da almeno una delle imprese componenti.

La mancata effettuazione del sopralluogo determinerà **l'esclusione** del concorrente.

6. Termine e indirizzo di ricezione offerte:

6.1 termine perentorio: ore **13.00** del giorno _____

6.2 indirizzo: Comune di Castelmasse, Piazza V.Veneto, 1 – 45035 Castelmasse (Ro)

6.3 apertura offerte : ore _____ del giorno _____

7. Finanziamento:

parte con contributo regionale di cui all'ordinanza n. 7/2013 del Commissario Delegato della Regione Veneto e parte con risorse proprie di bilancio

8. Requisiti di partecipazione:

Per partecipare al procedimento, i concorrenti dovranno essere o in possesso dell'attestazione di qualificazione nella Categoria prevalente **OG2**, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, indicante la data di rilascio, le categorie e le classifiche per le quali l'impresa è qualificata, nonché l'identità del/dei direttore/i tecnico/i o, In assenza di SOA, attestazione del possesso dei requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari (Art. 90 del D.Lgs 207/2010 - aver realizzato nel quinquennio antecedente la data della lettera di invito, lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti).

Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359, comma 1, C.C.. Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001 "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Pertanto, la Ditta partecipante non dovrà aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non dovrà aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo negli ultimi tre anni di servizio.

9. Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di imprese

Possono partecipare alla gara i raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi ordinari di imprese secondo quanto previsto dall'art. 37, D.Lgs. 163/06, evidenziando in particolare che:

- l'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario;
- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara stessa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. 163/06, sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, e in caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
- è consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti. In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi - da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario - che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

Allegato a Determina RdS n. 173 del 03.06.2015

- Nel caso di lavori, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

10. Consorzi stabili

Possono partecipare alla gara i consorzi stabili secondo quanto previsto dall'art. 36, D.Lgs. 163/06. In particolare:

- è vietata la partecipazione alla presente gara del consorzio stabile e dei consorziati (in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice Penale);
- è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

11. Avvalimento

Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.

A tal fine, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 163/06, a pena di esclusione il concorrente deve allegare oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria la documentazione e le dichiarazioni di cui al predetto articolo, lett. a), b), c), d), e), f) o g) a seconda del caso applicabile. **(Allegato F)**

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto di contratto. Non è consentito, pena l'esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria.

12. Imprese cooptate o minori

Una volta soddisfatti i requisiti di partecipazione, l'impresa singola o le imprese temporaneamente riunite o consorziate, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna di tali imprese sia almeno pari ai lavori a esse affidati (art. 92, co. 5, D.P.R. 207/2010).

13. Cauzione e garanzie

13.1 Cauzione provvisoria di **€ 1.983,00** (pari al 2% dell'importo totale dell'appalto) costituita, ai sensi dell'art. 75, D.Lgs. 163/06, che preveda espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile e che sia operativa nel termine di 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante, esclusivamente mediante:

- = mediante cauzione in contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una Tesoreria Provinciale o altre aziende autorizzate dell'importo di **€ 1.983,00 pari al 2%, dell'importo dei lavori a base di gara**. In ogni caso l'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D.lgs. 163/06. Oppure
- = mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa (rilasciate da banche o imprese di assicurazioni di cui all'art. 1 L. 10 giugno 1982, n. 348) oppure fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", che svolgano in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (ai sensi dell'art. 75 del D.lgs. n. 163/06 e del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 115), dell'importo di **€ 1.983,00 pari al 2%, dell'importo dei lavori a base di gara**; essa è restituita al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto. Ai sensi dell'art. 1 del D.M. (Ministero delle attività produttive) 12.3.2004, n. 123, i contratti fideiussori (atto di fideiussione se garante Banca o Intermediario finanziario; polizza fideiussoria se garante Impresa di assicurazione) devono essere conformi allo schema tipo approvato con detto decreto ed allo stesso allegato (SCHEMA TIPO 1.1). Ai fini di semplificazione della procedura di gara, i concorrenti sono abilitati a presentare la sola SCHEDA TECNICA 1.1. contenuta nell'allegato al sopra citato decreto (art. 1 D.M. 123/2004).

Allegato a Determina RdS n. 173 del 03.06.2015

Si ricorda che, ai fini del perfezionamento della garanzia, è necessaria e sufficiente la sottoscrizione del garante (Cons. St., sez. V, 20.9.2001, n. 4967).

Si precisa che nella casella "Data presentazione offerta" di cui alla citata SCHEMA TECNICA 1.1., dovrà essere riportata la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte stabilita per la gara in oggetto, in quanto per "data di presentazione dell'offerta", deve intendersi la "data di scadenza del termine di presentazione delle offerte" stabilito per la specifica gara (Cons. St., sez. V, 14.5.2001, n. 2645 – Cons. St., sez. VI, 11.12.2001, n. 6211).

Si precisa che lo SCHEMA TIPO 1.1. di cui al citato D.M. 123/2004, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (come espressamente stabilito dall'art. 30, comma 6, L.R. 27/2003) ed, inoltre, la validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta nonché l'impegno del fideiussore al rilascio della garanzia fideiussoria definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Tali ultime due clausole (validità per almeno 180 gg. e impegno al rilascio della garanzia definitiva) sono espressamente previste dall'art. 75 del D.lgs. n. 163/06 e sono da ritenersi applicabili anche alle procedure d'appalto di lavori pubblici di interesse regionale, in forza del disposto di cui all'art. 1, comma 2, L.R. 27/2003. In ogni caso le clausole in argomento sono prescritte con il presente disciplinare di gara, in quanto ritenute maggiormente tutelanti per la stazione appaltante.

Stessa precisazione vale per il requisito posto in capo agli intermediari finanziari che, come sopra prescritto, devono essere non solo iscritti nell'elenco speciale di cui al D.lgs. 385/93 ma anche essere autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Infatti, il possesso dell'autorizzazione ministeriale è un requisito espressamente posto dall'art. 75 del D.lgs. n. 163/06 (come detto applicabile anche ai lavori pubblici di interesse regionale ex art. 1, comma 2, L.R. 27/2003) ed, in ogni caso, è prescritto con il presente disciplinare di gara, in quanto ritenuto maggiormente tutelante per la stazione appaltante.

Ciò precisato, qualora la garanzia fideiussoria fosse rilasciata da una Società di intermediazione finanziaria la stessa dovrà essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, resa e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore della Società d'intermediazione finanziaria stessa, redatta secondo il modello allegato n. 5 al presente disciplinare e contenente l'attestazione che la Società di intermediazione finanziaria è autorizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze alla prestazione di fideiussioni in relazione all'affidamento di lavori pubblici dal D.P.R. 30 marzo 2004, n. 115). Non sarà ritenuta sufficiente, in caso di mancata produzione di tale dichiarazione sostitutiva, la semplice presenza dell'indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale, sulla carta intestata della garanzia prodotta o su altro documento non formulato nei modi e nelle forme sopra precisate (salvo, ovviamente, il caso in cui fosse prodotta copia dell'autorizzazione ministeriale).

Ai sensi dell'art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, la garanzia provvisoria potrà essere presentata in misura ridotta del 50%, per le imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000; in tal caso il possesso deve risultare dalla stessa attestazione SOA.

E' consentito arrotondare per difetto, eliminando i soli decimali, l'importo ridotto della garanzia provvisoria.

Si fa presente che non saranno accettate le garanzie fideiussorie rilasciate da fideiussori inclusi nell'Elenco dei soggetti fideiussori inottemperanti (pubblicato sul sito internet della Regione del Veneto), alla data della lettera di invito. Tale elenco potrà essere richiesto via fax, motivando che la richiesta è fatta per la partecipazione della gara in oggetto, stante che la Regione Veneto rende accessibile tale elenco solo alle stazioni appaltanti.

Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in associazione temporanea di imprese o in consorzio di cui all'art. 34, c. 1, lett. e) del D.lgs. n. 163/06, qualora l'aggiudicazione della gara intervenga a loro favore, la cauzione provvisoria potrà anche essere intestata alla sola impresa a cui sarà conferito il ruolo di capogruppo-mandataria del costituendo raggruppamento o consorzio.

Ai concorrenti diversi dall'aggiudicatario, la restituzione della cauzione avverrà entro 30 giorni dall'aggiudicazione. Al fine di agevolare la sollecita restituzione della cauzione provvisoria, i

Allegato a Determina RdS n. 173 del 03.06.2015

concorrenti potranno corredare la stessa di specifica busta già affrancata e indirizzata all'impresa medesima.

- In caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese:
 - per poter usufruire della riduzione del 50% dell'importo della cauzione devono risultare in possesso del certificato di qualità aziendale tutte le imprese facenti parte del raggruppamento;
 - se non ancora costituito alla data di presentazione dell'offerta, la cauzione di cui sopra deve risultare sottoscritta da tutte le imprese componenti il raggruppamento;
 - se già costituito alla data di presentazione dell'offerta, la cauzione di cui sopra deve risultare sottoscritta dalla sola impresa capogruppo.

13.2 Cauzione definitiva.

L'affidatario è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10 % dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell'art. 123 D.P.R. 207/2010.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La mancata costituzione della garanzia di cui all'art. 113 D.Lgs. 163/06 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 D.Lgs. 163/06 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

13.3 Coperture assicurative. A norma dell'art. 129 co. 1 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell'art. 125 D.P.R. 207/2010 l'impresa aggiudicatrice è obbligata a stipulare le seguenti polizze:

- una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata deve essere almeno pari ai seguenti importi:
 - Partita 1 - importo del contratto; € 99.150,00
 - Partita 2 - per opere preesistenti: € 500.000,00
 - Partita 3 - per demolizioni e sgomberi: € 50.000,00
- una polizza che tenga indenne la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a euro 2.000.000,00 (art. 37 del Capitolato Speciale d'appalto).

Tutte le coperture assicurative sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo approvati con il D.M. 12 marzo 2004, n. 123 nei limiti di compatibilità con le prescrizioni dettate dal D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. cui le medesime coperture devono essere adeguate.

Le polizze dovranno essere inoltrate tassativamente prima dell'inizio dei lavori.

14. Varianti

Non sono ammesse offerte in variante.

15. AVCPASS - PassOE

Ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs. 163/06, la Stazione Appaltante verifica i requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l'Autorità, mediante il sistema AVCPASS.

A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP - ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PassOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa sottoscritto congiuntamente da ogni impresa partecipante.

Inoltre, gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori.

Allegato a Determina RdS n. 173 del 03.06.2015

Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

Nel caso in cui il PassOE non sia inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa, essendo necessario per la prova dei requisiti dichiarati in sede di offerta, sarà richiesto al partecipante di adempiere entro un termine perentorio producendo il documento. Solo in caso di ulteriore inadempimento l'operatore economico verrà escluso dalla gara.

16. ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine di 10 giorni, il concorrente è escluso dalla gara.

Il concorrente è comunque obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria di € 1.100,00.

Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. (**Determinazione dell'Anac n. 1 del 08/01/2015**)

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla gara, le ditte dovranno far pervenire all'ufficio del protocollo comunale sito in Piazza V.Veneto, 1 45035 Castelmassa, a mezzo del servizio Postale o con recapito autorizzato o a mano, una busta sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante all'esterno l'indicazione del **mittente** e l'**oggetto della gara**, contenente a sua volta la busta n. 1 "Documentazione amministrativa" e la busta n. 2 "Offerta economica" (entrambe sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura come la busta esterna), **entro il termine perentorio delle ore [REDACTED] del giorno [REDACTED]**.

Oltre il detto termine non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a offerta precedente. Non si darà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta. Resta inteso che il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

SI AVVERTE CHE SI DARÀ LUOGO ALL'ESCLUSIONE DALLA GARA DI TUTTI QUEI CONCORRENTI CHE NON ABBIANO FATTO PERVENIRE IL CONTENITORE DELL'OFFERTA NEL LUOGO E NEL TERMINE IVI INDICATI, OVVERO PER I QUALI MANCHI O RISULTI INCOMPLETA O IRREGOLARE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Apertura delle offerte

I plichi contenenti le offerte saranno **aperti il giorno [REDACTED], alle ore [REDACTED]**, in seduta pubblica presso gli uffici dell'Area Tecnica del Comune di Castelmassa (Ro) – Piazza V.Veneto, 1.

PLICO N. 1 - Documentazione amministrativa

Da prodursi in solo originale:

- 1) Istanza di ammissione alla procedura negoziata, **redatta e sottoscritta** usando preferibilmente l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale (**ALLEGATO A**), corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, contenente gli estremi di identificazione della Ditta concorrente – compreso n. di partita Iva e iscrizione al Registro delle Imprese – le generalità complete del firmatario dell'offerta – titolare, legale rappresentante o procuratore.

Nel caso di concorrente costituito da Associazione Temporanea di Imprese o consorzio non ancora costituito, la domanda va resa da tutti i soggetti che costituiranno l'associazione o il consorzio stessi. Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità del/i sottoscrittore/i, a norma del D.P.R. 28/02/2000, N. 445.

Allegato a Determina RdS n. 173 del 03.06.2015

Detta istanza dovrà altresì contenere una dichiarazione resa dal titolare, legale rappresentante o procuratore, con sottoscrizione non autenticata ma con allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 D.P.R. 445/2000, utilizzando preferibilmente l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione in allegato (**ALLEGATO A**), in cui attesta di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 38 del D.LGS. 163/2006 e all'art. 14 del DPR 81/08 e precisamente:

- a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o in pendenza di procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) di non avere pendenti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- c) di non essere stato condannato - con sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale - per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) di non essere iscritta, ai sensi del comma 1-ter, nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 D.Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) di essere in regola con le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68
- m) di non essere incorsa nella sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre

Allegato a Determina RdS n. 173 del 03.06.2015

con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

m-bis) di non essere iscritti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater D.Lgs. 163/2006, nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) di non essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o che pur essendo stati vittime di tali reati, di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto. Si dovrà dichiarare alternativamente:

1) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

n) ai sensi dell'art. 1, comma 14, L. 266/02, di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01/ di essersi avvalso di tali piani, ma il periodo di emersione si è concluso.(cancellare il caso che non ricorre);

o) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 163/2010 ed in particolare di aprire un conto corrente bancario o postale "dedicato alle commesse pubbliche" per il pagamento del corrispettivo relativo all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del contratto;

p) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a contrarre idonea polizza assicurativa ottemperante ai requisiti richiesti dall'art. 113 D.Lgs. 163/2006;

q) di accettare l'eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto;

r) di aver preso visione degli elaborati di progetto;

s) di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali e che possono influire sull'esecuzione dell'opera e, di conseguenza, di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati, aver formulato prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerta che sta per fare, considerando che gli stessi rimarranno fissi e invariabili;

t) di aver preso conoscenza, accettandole, di tutte le clausole della presente lettera di invito;

u) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui all'art. 118, D.Lgs. 163/06, anche alla luce delle disposizioni di cui all'art. 131, D.Lgs. 163/06; a tal fine si prende atto che gli oneri previsti dal progetto per la sicurezza ammontano a 7.500,00 € e che gli stessi non sono soggetti a ribasso d'asta;

v) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

z) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Castelmassa – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto del comune medesimo negli ultimi tre anni di servizio;

a.a) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:

INPS, sede di _____, matricola n. _____ (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte);

INAIL, sede di _____, matricola n. _____ (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte);

Cassa Edile di _____, matricola n. _____

denominazione cassa edile _____ (nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte);

Allegato a Determina RdS n. 173 del 03.06.2015

a.b) che il numero dei lavoratori che verranno impiegati per l'esecuzione dei lavori è il seguente:
_____ di cui _____ sono lavoratori dipendenti dell'impresa;

a.c) che l'impresa applica ai lavoratori il seguente CCNL: _____;

a.d) _____ di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

a.e) _____ che il consorzio concorre nell'interesse delle sotto elencate imprese consorziate: _____;

(da compilare solo da parte di consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese e consorzi stabili);

a.f) che in caso di aggiudicazione (nel caso di Associazione temporanea di imprese, Consorzio o GEIE non ancora costituiti, in assenza di mandato e procura) sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa _____, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

- 2) Autodichiarazioni dei soggetti di cui all'art. 38 lett. b) e c) D.Lgs. 163/2006 (**Allegato B**);
- 3) Autodichiarazione relativa ai soggetti cessati dalla carica ex art. 38 lett. c) D.Lgs. 163/2006 (**Allegato C**);
- 4) **attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA)** di cui al D.P.R. 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità; le categorie e le classifiche devono essere adeguate a quelle dei lavori da appaltare, come meglio precisato al punto **3.4** e **8** della presente. In luogo dell'attestazione rilasciata da una S.O.A, potrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, (**modello Allegato D**).
- 5) indicazione dei lavori che si intendono subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi dell'art. 118, comma 2, punto 1, D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (**Allegato E**). In assenza di tale indicazione, l'Amministrazione non concederà autorizzazione al subappalto.

In ogni caso, le opere della categoria prevalente non possono essere subappaltate in misura superiore al 20% del loro stesso importo;

Come previsto dall'art 49 del Capitolato Speciale d'Appalto, la Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. In deroga a quanto previsto al primo periodo, **quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa**, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE recepita con Decreto del Ministero delle attività produttive del 18.04.2005, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti, così come previsto dall'art. 118, comma 3. come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. a) della L. 180/2011.

L'affidatario pertanto, in sede di richiesta di autorizzazione di subappalto, dovrà presentare una dichiarazione dalla quale risulti se i/il subappaltatori/e è o meno una PMI (micro. Piccola o media impresa)

- 6) cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, di **€ 1.983,00**, costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 citato. Ai sensi degli artt. 40, comma 7, e 75, comma 7, D.Lgs. 163/06 e s.m., per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 l'importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% ovvero potrà essere pari a **€ 991,50**. In caso di presentazione di cauzione dimidiata il possesso della certificazione deve essere, **a pena di esclusione**, debitamente dichiarato e documentato.

La presentazione della cauzione provvisoria configura un adempimento necessario **a pena di esclusione**.

Nel caso di costituzione della cauzione mediante fidejussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari o polizza fidejussoria assicurativa, essa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia

Allegato a Determina RdS n. 173 del 03.06.2015

all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, C.C., nonché l'operatività della garanzia stessa entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'offerta è, altresì, corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113, qualora l'offerente risultasse affidatario;

Nel caso di ATI costituenda, la cauzione deve essere intestata, **a pena di esclusione**, a tutte le imprese associande.

- 7) PassOE di cui al punto **14.** del presente disciplinare
- 8) attestazione di essersi recato sul luogo e attestazione di presa visione del cronoprogramma, della planimetria delle fasi di intervento, della relazione illustrativa delle "Fasi di intervento per la realizzazione delle opere" e del piano di sicurezza, rilasciate dalla stazione appaltante all'atto del sopralluogo, ove debba essere eseguito l'intervento e aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali, e possono influire sull'esecuzione dei lavori;
- 9) per le Associazioni Temporanee di Imprese, mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata; procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa capogruppo, risultante da atto pubblico. È peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica. In assenza di mandato e procura, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che intendono riunirsi, contenente l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- 10) per i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), D.Lgs. 163/06, atto costitutivo del consorzio e s.m., in originale o copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 18 e 19, D.P.R. 445/00; delibera dell'organo statutariamente competente, indicante l'impresa consorziata con funzioni di capogruppo. In assenza di atto costitutivo, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che intendono consorziarsi, contenente l'impegno a costituire il consorzio in caso di aggiudicazione nonché l'individuazione dell'impresa consorziata con funzioni di capogruppo. È vietata qualsiasi modificazione della composizione dell'Associazione Temporanea e del consorzio rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di istanza di ammissione;
per le società di cooperative, certificato di iscrizione nell'albo società cooperative in corso di validità. Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 46, D.P.R. 445/00;
per i consorzi di cooperative, certificato di iscrizione all'albo società cooperative in corso di validità. Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 46, D.P.R. 445/00.
Originale o copia conforme ai sensi di legge della procura institoria o della procura speciale, nell'eventualità che l'offerta o l'istanza di ammissione sia sottoscritta da tali rappresentanti del concorrente. Qualora il potere di rappresentanza di tali soggetti risulti dal certificato d'iscrizione al Registro delle imprese, in luogo della documentazione di cui al capoverso precedente possono essere prodotti l'originale, la copia conforme o corrispondente dichiarazione sostitutiva del predetto certificato d'iscrizione al Registro delle imprese;
- 11) nel caso di avvalimento devono essere altresì presentate (**Allegato F**):
(per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione)
 - dichiarazione sottoscritta da parte del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di ordine generale;
 - dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui attesta che non partecipa alla procedura in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34, D.Lgs. 163/06 e s.m.i., né si trova in una situazione di controllo di cui al citato art. 34, comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla procedura;

Allegato a Determina RdS n. 173 del 03.06.2015

- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; ovvero:

nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del suddetto contratto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono gli stessi obblighi previsti dall'art. 49, comma 5, D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;

12) Dichiarazione di presa visione del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con D.Lgs. 62/2013, sottoscritta dal Legale rappresentante dell'impresa (**Allegato G**).

PLICO N. 2 – OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà inserire nel plico n. 2 esclusivamente:

A) Il prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori determinato, ai sensi dell'art. 82 del citato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante offerta prezzi unitari risultante dalla compilazione della lista delle categorie di lavoro e forniture (firmata dal responsabile del procedimento e da bollare) previste per l'esecuzione dell'appalto, che verrà consegnata al momento del rilascio della presa visione degli elaborati progettuali e dell'avvenuto sopralluogo. La compilazione della lista delle lavorazioni e delle forniture dovrà avvenire in conformità alle previsioni dell'art. 119 del D.P.R. 207/2010. Nella lista dovrà essere indicato il costo del personale che non è soggetto a ribasso d'asta. In calce alla lista dovrà inoltre essere apposta la firma leggibile e per esteso del titolare o legale rappresentante d'impresa;

Si precisa che, in caso di imprese riunite, l'offerta deve essere espressa dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti". Qualora i soggetti di cui all'art. 34, c. 1, lett. d) ed e), del D. Lgs. 163/2006, non siano ancora costituiti, l'offerta stessa dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.

B) la dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità riportate nella lista di cui alla precedente lettera A) non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli artt. 53, c. 4 e 82, c. 1 del D. Lgs. 163/2006. (Si suggerisce di utilizzare l'apposito modulo (**ALLEGATO H**).

La dichiarazione di cui al punto B) deve essere presentata, ai sensi dell'art. 119 del D.P.R. 207/2010, **a pena di inammissibilità dell'offerta;**

L'offerta dovrà essere bollata.

L'offerta stessa dovrà essere collocata in busta chiusa – sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura – sulla quale sarà trascritta, oltre all'intestazione della ditta, la seguente dicitura:

"APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER MIGLIORAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "E. PANZACCHI".

La determinazione del prezzo avverrà sommando il prezzo delle lavorazioni soggetto a ribasso, il costo del personale non soggetto a ribasso e gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

MODALITA' E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

La gara si svolgerà secondo le procedure di seguito riportate.

Il Presidente della gara:

- a) procede all'apertura dei plichi pervenuti entro il termine previsto nella presente;
- b) verifica l'ammissibilità delle offerte presentate, sulla base dei documenti e delle dichiarazioni prodotti;
quindi,
- c) procede, per i concorrenti ammessi, all'apertura del plico "Offerta economica", leggendo ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e il conseguente ribasso percentuale rispetto all'importo soggetto a ribasso d'asta;
- d) alla individuazione delle offerte che sono pari o superiore alla soglia di anomalia ed all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che ha presentato l'offerta immediatamente inferiore a detta soglia.

Allegato a Determina RdS n. 173 del 03.06.2015

- e) la Stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 86, 3° comma del D.Lgs. 163/2006 e art. 121 D.P.R. 207/2010.

La stazione appaltante si riserva di procedere, altresì, alla verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal **casellario delle imprese qualificate** istituito presso l'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici. La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 38 del D.lgs. n. 163/06.

VERIFICA SUCCESSIVA ALLE OPERAZIONI DI GARA

Entro 10 giorni dalla data di conclusione delle operazioni di gara, la Stazione appaltante provvederà a verificare nei confronti del concorrente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione e del concorrente che segue in graduatoria il possesso dei requisiti di ammissione e l'insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, acquisendo la relativa documentazione presso le amministrazioni competenti. Detta verifica potrà essere estesa, ove la Stazione appaltante lo ritenga opportuno anche ad ulteriori concorrenti individuati a campione mediante apposito sorteggio.

Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione, si applicano le sanzioni dell'esclusione dalla gara e, ove ne ricorrano i presupposti, della segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11 del D. Lgs. 163/2006, nonché per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'art. 48, comma 1, dello stesso D. Lgs.

L'aggiudicazione definitiva per la realizzazione dei lavori avverrà mediante provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, la Stazione appaltante procederà – ai sensi dell'art. 119, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010 - alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario.

ALTRE INFORMAZIONI – DISPOSIZIONI VARIE

1. Ai sensi dell'art. 71 D.P.R.445/2000 la stazione appaltante si riserva di procedere ad idonei controlli a verifica della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali.

A proposito delle condanne eventualmente subite si puntualizza e si ribadisce che dovranno essere dichiarate tutte le sentenze e/o i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale (c.p.p.), eventualmente subite dai soggetti elencati all'art. 38 lett. c) del D.lgs. n. 163/06 e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi i benefici della "sospensione della pena" e/o della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 del Codice Penale (c.p.), al fine di consentire alla stazione appaltante l'esercizio del "prudente apprezzamento" in ordine all'attinenza dei reati stessi con la sfera della "affidabilità morale e professionale". Si fa presente, inoltre, che:

- *nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono tutte le condanne subite (art. 689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 14.11.2002, n. 313) e, in particolare, non compaiono, tra gli altri, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda, che, invece, come sopra chiarito, è obbligatorio dichiarare in sede di gara;*
- *conseguentemente, la produzione del certificato del Casellario giudiziale, stante la sopra esposta intrinseca incompletezza, non potrà surrogare l'obbligo di rendere la suddetta dichiarazione sostitutiva che, pertanto, dovrà essere sempre prodotta;*
- *nei casi di incertezza sui precedenti penali dei soggetti sopra elencati, si consiglia, pertanto, di effettuare, presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale (Tribunale Penale – Procura della Repubblica), una semplice "visura" senza valore di certificazione, con la quale anche il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate, riguardanti il Certificato del Casellario giudiziale rilasciato ai privati;*
- *non è necessario dichiarare l'eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. o l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2,*

Allegato a Determina RdS n. 173 del 03.06.2015

c.p.p., dell'art. 167 c.p. e 556, comma 3, c.p., sempre che l'estinzione sia stata dichiarata con provvedimento della competente autorità giudiziaria (Cass. Pen., sez. IV, 27.2.2002, n. 11560). Si avverte, pertanto, che non potrà considerarsi estinto il reato, per il semplice decorso dei termini indicati dai citati articoli, qualora non sia intervenuta un formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione (art. 676 c.p.p.);

- non è necessario dichiarare i reati depenalizzati alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall'Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato (in tale fattispecie rientra anche la mancata dichiarazione di tutte le eventuali sentenze di condanna, di applicazione della pena su richiesta ex 444 c.p.p. o decreti penali di condanna passati in giudicato, tenuto conto delle precisazioni sopra esposte), saranno applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace (revoca dell'aggiudicazione, rescissione del contratto in danno), denuncia all'Autorità giudiziaria per falso, denuncia all'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. per l'inserimento al casellario informatico per falsa dichiarazione con la conseguente esclusione della ditta da tutte le gare pubbliche (anche trattative private) per un anno.

In tale fattispecie l'Amministrazione procederà altresì all'escussione della cauzione provvisoria prodotta a corredo dell'offerta.

2. il progetto esecutivo dell'opera è stato validato dal R.U.P. – Ing. Davide Concato;
3. I modelli allegati al disciplinare di gara fanno parte integrante e sostanziale dello stesso;
4. l'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il "fax" e la posta elettronica/posta elettronica certificata nelle comunicazioni con le imprese concorrenti;
5. il presente appalto è disciplinato dal D.Lgs. 163/2006 nonché dalla L.R. 27/2003 per le parti non in contrasto con quest'ultimo e dal D.P.R. 207/2010;
6. sono richiamate e formano parte integrante del presente invito le clausole a tutela dei lavoratori previste dall'art. 41 della L.R. 27/2003 e riportate nello schema di contratto, in particolare si sottolinea l'obbligo di iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici dai contratti di appartenenza;
7. i pagamenti saranno effettuati ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli artt. 22, 23, 24 e 25 del Capitolato Speciale d'Appalto raggiungono un importo non inferiore a Euro 35.000,00, come previsto dall'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto;
8. i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazioni delle ritenute a garanzia effettuate; nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'appaltatore (art. 118 D.Lgs. n.163/06);
In deroga a quanto previsto al primo periodo, **quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa**, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE recepita con Decreto del Ministero delle attività produttive del 18.04.2005, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti, così come previsto dall'art. 118, comma 3. come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. a) della L. 180/2011.
9. l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
10. l'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta imposti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013. A tal fine nel contratto verranno inserite apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento (art. 2 D.P.R. 62/2013).
11. il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e tutte le spese contrattuali (imposta di bollo, diritti di segreteria) saranno a carico dell'aggiudicatario;
12. l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori sotto riserva di legge ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006, nelle more della stipulazione del contratto che avverrà decorso il termine dilatorio di 35 gg. ai sensi dell'art. 11 comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006;
13. ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, l'offerta non in regola con l'imposta di bollo sarà inviata all'Agenzia delle entrate per la regolarizzazione;

Allegato a Determina RdS n. 173 del 03.06.2015

14. il plico viaggia a rischio del mittente e pertanto, non sono ammessi reclami in caso di mancato recapito o danneggiamento;
15. il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Stefano Manfredi - tel. 0425/846722
16. Ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001 "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".
Pertanto, la Ditta partecipante non dovrà aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non dovrà aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo negli ultimi tre anni di servizio.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Stefano Manfredi

ALLEGATI:

1. Istanza di partecipazione – **ALLEGATO A**
2. Autodichiarazione requisiti ordine generale art. 38 D.Lgs. 163/2006 – **ALLEGATO B**
3. Autodichiarazione soggetti cessati dalla carica art. 38 D.Lgs. 163/2006 – **ALLEGATO C**
4. Dichiarazione possesso SOA – **ALLEGATO D**
5. Dichiarazione di subappalto – **ALLEGATO E**
6. Dichiarazione in caso di avvalimento – **ALLEGATO F**
7. Dichiarazione di presa visione del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con D.Lgs. 62/2013 – **ALLEGATO G**
8. Dichiarazione ex art. 119 comma 5 D.P.R. 207/2010 – **ALLEGATO H**